



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Snam Rete Gas S.p.A.
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese (MI)*

Milano, 8 giugno 2017

Osservazioni alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete n. 45

Valutiamo innanzitutto positivamente la proposta di modifica del Codice di Rete relativa ai processi di metering/meter reading presso i punti di riconsegna, nell'ambito del più ampio quadro di ridefinizione dell'assetto e delle responsabilità dell'erogazione del servizio di misura sulle reti di trasporto, e la definizione dei requisiti funzionali minimi dei sistemi di misura nei punti di ingresso e uscita della rete di trasporto.

Tali modifiche dovrebbero auspicabilmente garantire una sempre più corretta e puntuale messa a disposizione dei dati di misura nel corso del giorno-gas agli utenti del servizio di trasporto e ai clienti finali stessi, nell'ambito dell'implementazione e gestione del servizio di bilanciamento gas.

In un tale contesto riteniamo inoltre fondamentale che l'eventuale trasferimento della proprietà degli impianti di misura dal cliente finale a Snam non infici l'accesso ai dati e alle informazioni sulla qualità del gas e garantisca continuità alla fruibilità dei dati attraverso l'utilizzo dell'attuale interfaccia del cliente finale.

Richiediamo poi che vengano definite tempistiche coerenti tra l'entrata in vigore delle proposte di modifica al Codice e la finalizzazione del processo di proposta di acquisizione degli impianti di misura da parte del trasportatore. In tal senso sarebbe certo opportuno garantire al cliente finale tempi adeguati per valutare correttamente i dettagli contenuti nell'offerta di acquisto predisposta da Snam.

Di seguito riportiamo alcune ulteriori osservazioni e richieste di chiarimento di dettaglio:

- **Capitolo 6 “Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna”:**
 - par. 1.1.4.2): nell'ambito delle precisazioni per la realizzazione della cabina di regolazione e misura presso i punti di riconsegna, non ci risulterebbe chiaro cosa



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

si intenda con le parole “ove applicabile”;

- gli apparati di misura potranno essere installati anche sulle cabine REMI già esistenti ? In tal caso Snam ne acquisirebbe la titolarità?

- **Capitolo 10 “Misura del Gas”:**

- paragrafo 5) Ruoli, diritti e responsabilità delle parti (pag.5): con riferimento alla possibilità di cedere la titolarità e gestione dell’impianto di misura al trasportatore chiediamo di meglio specificare le modalità attraverso cui poter effettuare una tale cessione: verrà predisposta da parte di Snam un’apposita offerta di acquisto ? Tale offerta sarà sottoposta ad un’autorizzazione da parte dell’AEEGSI ?
- paragrafo 5) Ruoli, diritti e responsabilità delle parti (pag. 8): facciamo presente che la nuova previsione sulla gestione di attività di carattere tecnico impone in capo all’utente oneri ulteriori rispetto a quanto previsto dalla regolazione vigente, generando vincoli non di sua competenza. Infatti, nonostante Snam abbia un rapporto contrattuale solamente con l’utente, dato che le informazioni di carattere tecnico non risultano essere né nel pieno controllo né nella responsabilità dell’utente medesimo, si ritiene opportuno che sia il cliente finale a doverle trasmettere direttamente al trasportatore; questo anche al fine di tutelare sia la sicurezza del sistema che la continuità del servizio. Per tali ragioni l’utente dovrebbe quindi essere sollevato da qualsiasi responsabilità inerente i flussi informativi a carattere tecnico e non commerciale. Si propone quindi che tutti gli aspetti elencati nella proposta di modifica attribuiti all’utente (ad esempio che l’utente si attivi presso il cliente finale per risolvere le cause che impediscono al trasportatore di rispondere della veridicità e accuratezza del dato di misura o che l’utente sia responsabile di assicurare che il titolare dell’impianto garantisca la tempestiva comunicazione al trasportatore di qualsiasi fatto riscontrato che può compromettere la cabina REMI o gli impianti ivi installati) vengano opportunamente disciplinati attraverso la creazione di un collegamento diretto tra cliente finale e trasportatore.

- **Capitolo 11 “Qualità del gas”:** nell’ambito della validazione dei dati di qualità (cap. 11, par. 3.2, pag. 7) non verrebbero esplicitate le casistiche nelle quali non sia possibile ottenere la misura puntuale del PCS del gas naturale (ad ogni modo, qualora Snam effettivamente acquisisse la titolarità dell’impianto di misura tale situazione non avrebbe più ragione di verificarsi).



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- **Allegato “Livelli di disponibilità del dato di misura presso i punti di riconsegna della rete di trasporto”**: con riferimento alle ipotesi di standard riportate nelle colonne relative alla disponibilità dei dati di misura, riteniamo che i parametri descritti dovrebbero essere definiti e approvati dall’AEEGSI nell’ambito dei processi di definizione della regolazione delle tariffe e della qualità per il servizio di misura.
- **Allegato “Misura del gas”**: come già ampiamente segnalato anche in nostre precedenti note, richiediamo che il Codice di Rete sia finalmente modificato per recepire il Regolamento UE n. 984/2013 il quale come noto definisce il giorno gas come “il periodo che va dalle 5:00 alle 5:00 UTC del giorno seguente (ora solare) e dalle 4:00 alle 4:00 UTC del giorno seguente (ora legale)”. Ricordiamo infatti ancora una volta come la versione attuale del Codice contempli soltanto l’ora solare, non rispettando le disposizioni comunitarie.
- **Allegato “Standard impiantistici degli impianti di misura presso i punti di riconsegna della rete di trasporto”**: richiediamo di specificare in caso di ulteriori aggiornamenti se tali requisiti si applichino retroattivamente o solamente ai nuovi impianti di misura.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi